

Disegno di legge C. 2222 di conversione del decreto-legge n. 126-2019 recante “Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”

Emendamento proposto

“All’ art.1 dopo il comma 7 si propone di aggiungere il seguente comma:

“7 bis. I docenti di cui al comma 7 sono ammessi a partecipare alla prova di abilitazione di cui al comma 13 lettera c) e conseguono la abilitazione all’insegnamento con il superamento della stessa.” “

Motivazione

I docenti con il servizio nelle paritarie possono partecipare alla procedura straordinaria di cui al D.L. n. 126/2019 al solo fine di poter acquisire la abilitazione all’insegnamento.

Si ritiene opportuno prevedere una diversa forma di partecipazione alla procedura rispetto ai docenti che vi partecipano anche al fine di conseguire la assunzione a tempo indeterminato nei ruoli statali.

Anche allo scopo di semplificare e snellire le procedure, si ritiene opportuno prevedere la partecipazione di tali docenti alla sola prova di cui all’art.1 comma 13 lettera c) del DL 126/2019.

Emendamento proposto

“All’ art.1 dopo il comma 18 si propone di aggiungere il seguente comma:

“18 bis. Ai fini di cui all’art. 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62/2000 i docenti in possesso dei requisiti di cui all’ art. 5 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. n. 59/2017 sono idonei all’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie.” “

Motivazione

L’art. 5 del dlgs n. 59/2017 individua i requisiti che devono possedere i docenti della scuola secondaria per partecipare ai concorsi per la assunzione a tempo indeterminato nei ruoli statali. Oltre alla abilitazione è previsto che possano partecipare al concorso “ordinario” anche i docenti in possesso della laurea magistrale, coerente con la classe di concorso per la quale si intende concorrere, e di 24 crediti formativi universitari (CFU) in discipline antro-psico-pedagogiche (art. 5 comma 1 lettere a) e b) dlgs n. 59/2017).

Con l'emendamento si propone di riconoscere che anche per insegnare nella scuola paritaria, oltre l'abilitazione (art. 1 comma 4 lettera g) della Legge 62/2000), sia riconosciuto idoneo il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU di cui all'art. 5 comma 1 dlgs n.59/2017, come oggi previsto per l'accesso ai ruoli statali.

Emendamento proposto

“All' art.1 dopo il comma 18 si propone di aggiungere il seguente comma:

“18 bis. Ai fini di cui all'art. 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62/2000 i docenti in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. n. 59/2017 sono idonei all'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie.” “

Motivazione

L'art. 5 del dlgs n. 59/2017 individua i requisiti che devono possedere i docenti della scuola secondaria per partecipare ai concorsi per la assunzione a tempo indeterminato nei ruoli statali. Oltre alla abilitazione è previsto che possano partecipare al concorso “ordinario” anche i docenti in possesso della laurea magistrale, coerente con la classe di concorso per la quale si intende concorrere, e di 24 crediti formativi universitari (CFU) in discipline antro-psico-pedagogiche (art. 5 comma 1 lettere a) e b) dlgs n. 59/2017).

Con l'emendamento si propone di riconoscere che anche per insegnare nella scuola paritaria, oltre l'abilitazione (art. 1 comma 4 lettera g) della Legge 62/2000), sia riconosciuto idoneo il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU di cui all'art. 5 comma 1 dlgs n.59/2017, come oggi previsto per l'accesso ai ruoli statali.